

ALLEGATO A

“Avviso pubblico e disciplinare funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all’amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni istituzionali del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”

1. Avviso pubblico

1.1 Con il presente avviso pubblico il “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” (di seguito, *breviter*, “Garante”):

- a) rende noto che intende procedere – attraverso il servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia” del Consiglio regionale del Lazio, al cui interno è incardinata la “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” (di seguito, *breviter*, “Struttura amministrativa di supporto”) – al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all’amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto alle proprie funzioni istituzionali (per il seguito, *breviter*, “incarico”);
- b) vuole favorire, attraverso l’acquisizione delle candidature all’incarico, la più ampia facoltà di valutazione e scelta in merito al conferimento dello stesso, in applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione.

1.2 Le condizioni, i requisiti, i termini e le modalità per il conferimento dell’incarico, ai sensi della normativa vigente in materia e, in particolare, dell’articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono disciplinati nel disciplinare del capitolo 2.

2. Disciplinare

2.1 *Interesse pubblico perseguito e descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare*

Ai fini di un adeguato svolgimento da parte del Garante delle composite e distinte funzioni istituzionali attribuitegli dagli articoli 5 e 7, comma 1 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e

successive modifiche, la disponibilità di un patrimonio informativo relativo al sistema penale e penitenziario e, in special modo, concernente gli elementi di criticità e le problematiche dello stesso nonché le molteplici e negative ripercussioni che possono discenderne sulla popolazione carceraria, risulta di sicura rilevanza. Lo svolgimento delle relative attività richiede, oltre che delle competenze professionali specifiche e nel settore della ricerca, una conoscenza peculiare del sistema penale e penitenziario, maturata anche attraverso concrete esperienze lavorative, e dunque requisiti il cui possesso non è rinvenibile, se non limitatamente ad alcuni aspetti, nel personale assegnato a vario titolo all'Ufficio del Garante, peraltro difficilmente utilizzabile, anche in ragione della sua esiguità, in attività diverse da quelle ordinarie attribuite alla Struttura amministrativa di supporto e che richiedono le competenze/conoscenze/esperienze stesse.

2.2 Compiti operativi

L'incarico comporta, in particolare, lo svolgimento dei seguenti compiti operativi:

- a) attività di ricerca, studio, analisi e approfondimento scientifico del sistema penale e penitenziario e, in special modo, degli elementi di criticità e delle problematiche dello stesso nonché delle molteplici e negative ripercussioni che possono discenderne sulla popolazione carceraria;
- b) attività di raccolta ed elaborazione di dati statistici, in modo aggregato e in alcuni casi rappresentati in forma grafica, relativi alle attività di cui alla lettera a);
- c) attività di supporto al Garante, anche in occasione di convegni e seminari scientifici, nella stesura di relazioni/documenti che presuppongano i dati, le informazioni e le notizie ricavati attraverso le attività di cui alle lettere a) e b).

2.3 Durata dell'incarico e compenso onnicomprensivo per lo stesso

La durata dell'incarico è di anni 1 (uno), decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione occasionale ex articolo 2222 e seguenti del codice civile.

Il compenso onnicomprensivo annuo lordo spettante per l'incarico è di euro 3.000,00 (euro quattromila/zerozero), comprensivo delle eventuali spese di viaggio per spostamenti.

Gli ulteriori elementi del contratto sono definiti con la determinazione di conferimento dell'incarico.

2.4 Requisiti di legittimazione della candidatura

Possono presentare la propria candidatura ai fini del conferimento dell'incarico i soggetti esterni all'amministrazione che siano in possesso dei seguenti requisiti di legittimazione:

- a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione nelle liste elettorali;
- d) non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni;

- e) non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso);
- f) non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza detentive e di prevenzione, né essere stato sottoposto a libertà vigilata;
- g) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel caso di interdizione temporanea specificare i motivi e la durata);
- h) non trovarsi in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con questa Amministrazione;
- i) diploma di laurea del vecchio ordinamento¹ o laurea specialistica² o laurea magistrale³;
- l) conoscenze peculiari, documentate, del sistema penale e penitenziario e, in special modo, degli elementi di criticità e delle problematiche dello stesso nonché delle molteplici e negative ripercussioni che possono discenderne sulla popolazione carceraria;
- m) con riferimento alle conoscenze di cui alla lettera l):
 - 1) competenze informatiche ovvero capacità tecnologiche, anche informali, di tipo statistico e nel settore della ricerca, intendendosi per esse specifiche qualificazioni ovvero determinate qualità e capacità ovvero ancora particolari titoli posseduti e/o ruoli ricoperti;
 - 2) esperienze lavorative concrete, nel senso di attività di lavoro e/o di studio e/o di ricerca e/o di insegnamento svolte all'interno di strutture pubbliche e/o private e/o per conto di esse e dunque di conoscenze dirette, acquisite anche con la pratica.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente paragrafo costituisce motivo di esclusione della domanda di candidatura di cui al paragrafo 2.8. Tali requisiti, così come quelli ulteriori di cui al paragrafo 2.5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di candidatura stessa.

2.5 *Requisiti ulteriori*

Ai fini della valutazione delle candidature, costituiscono requisiti ulteriori (non indispensabili) rispetto a quelli di cui al paragrafo 2.4, sempre che riferibili al sistema penale e penitenziario, i seguenti:

- a) ricerche e pubblicazioni;
- b) titoli post universitari rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche, di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corso di specializzazione).

2.6 *Curriculum vitae*

Al fine di consentire la valutazione dei requisiti di legittimazione della candidatura e dei requisiti ulteriori di cui rispettivamente ai paragrafi 2.4 e 2.5, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione stessa, i candidati devono corredare del proprio *curriculum vitae* aggiornato la domanda di candidatura di cui al paragrafo 2.8.

¹ Ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

² Post d.m. 509/1999.

³ Post decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2.7 Procedura di conferimento dell'incarico

Ai fini del conferimento dell'incarico:

- a) si provvede, dapprima, alla verifica di ammissibilità delle domande di candidatura di cui al paragrafo 2.8;
- b) si redige, poi, un processo verbale contenente:
 - 1) l'elenco dei candidati ammessi e di quello dei candidati non ammessi a valutazione;
 - 2) una descrizione riassuntiva dei requisiti di cui rispettivamente ai paragrafi 2.4 e 2.5, ovvero ogni elemento utile ai fini della valutazione, posseduti dai candidati ammessi;
- c) si procede, quindi, alla valutazione di detti requisiti/elementi, attraverso:
 - 1) la comparazione dei *curricula*;
 - 2) lo svolgimento, anche in modalità telematica, di un colloquio con ciascuno di essi da parte del dirigente della Struttura amministrativa di supporto e del responsabile del procedimento. Il colloquio, in particolare, è diretto a verificare, sempre in vista della valutazione, la pertinenza/appropriatezza, la rispondenza dei requisiti e degli altri eventuali elementi curriculari dichiarati dal candidato ai compiti operativi di cui al paragrafo 2.2 nonché ad acquisire ulteriori dati/informazioni utili a tale attività di verifica;
- d) si redige, infine, all'esito della procedura comparativa espletata e dei colloqui effettuati, un processo verbale da cui risultino le motivazioni della valutazione e della scelta effettuata dall'amministrazione.

2.8 Modalità e termini di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura deve essere, a pena di esclusione, presentata dai soggetti interessati entro il termine perentorio delle ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione contestuale del presente documento e della determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale nella sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", della *home page* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Atri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Altri contenuti - Avvisi pubblici" della *home page* stessa.

La domanda di candidatura:

- a) deve essere indirizzata al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - c/o Consiglio regionale del Lazio / "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" e presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 - 1) per via telematica, dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it;
 - 2) in plico/busta chiuso/a inviato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo: Via della Pisana, n. 1301 - 00163 Roma;
 - 3) mediante consegna a mano presso l'ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, ubicato nella sede dello stesso in Roma, Via della

Pisana, n. 1301, dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi) negli orari: 9.00-13.00; 14.00-16:00;

Non è ritenuta ammissibile la domanda di candidatura presentate con modalità difformi ovvero oltre il termine perentorio prima indicati; relativamente a quest'ultimo, il rispetto è comprovato, con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di candidatura di cui ai numeri 1), 2) e 3), rispettivamente dalla:

- data e ora di invio risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore, in caso di invio a mezzo di PEC;
- data del timbro postale di accettazione, in caso di invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- data del timbro apposto dall'ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, in caso di consegna a mano presso lo stesso.

Qualora il termine per la presentazione della domanda di candidatura cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

L'amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata o tardiva ricezione della domanda di candidatura dovuta a cause non imputabili a essa. A seconda della modalità prescelta di presentazione della candidatura, il plico/busta contenente la stessa ovvero l'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: "Domanda di candidatura ai fini del conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'amministrazione per attività di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale";

b) deve:

- 1) essere redatta in carta semplice;
- 2) contenere i dati identificativi (generalità) e di contatto del candidato, anche per le eventuali comunicazioni ossia: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza/domicilio, casella di PEC e/o indirizzo mail ordinaria, recapiti telefonici;
- 3) contenere la puntuale indicazione del possesso di ciascuno dei requisiti di legittimazione della candidatura di cui alle lettere da a) a m) del paragrafo 2.4 e degli eventuali requisiti ulteriori di cui al paragrafo 2.5;
- 4) essere debitamente sottoscritta in ogni sua pagina;
- 5) essere corredata del *curriculum vitae* aggiornata del candidato, anch'esso debitamente sottoscritto in ogni sua pagina e contenente una circostanziata e compiuta descrizione dei requisiti di legittimazione della candidatura e degli eventuali requisiti ulteriori posseduti di cui rispettivamente ai paragrafi 2.4 e 2.5, nonché di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2.7;
- 6) contenere la seguente dichiarazione finale:
"Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto stesso per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità dichiara:

- *che corrisponde a verità quanto riportato nella presente domanda di candidatura e nell'allegato curriculum vitae*"
 - *di aver preso visione e di obbligarsi al rispetto di tutte le condizioni contenute nel disciplinare di cui la presente domanda costituisce attuazione, con accettazione delle stesse senza riserva alcuna.*";
- 7) essere corredata: della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità, se presentata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano presso l'ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio; della scansione del documento stesso, se presentata a mezzo di PEC, scansione tuttavia non necessaria quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere a)⁴ e c-bis)⁵ del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

2.9 Accesso agli atti

Relativamente al diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di cui al presente documento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche.

3.0 Trattamento dei dati personali. Informativa ex articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) – di seguito, *breviter*, “RGPD” – e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche – di seguito, *breviter*, “Codice privacy” – i dati personali forniti dal candidato, nella sua qualità di interessato, sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento della procedura di cui al presente documento e, in particolare:

- a) per le attività istruttorie svolte dalla Struttura amministrativa di supporto, comprese quelle di accertamento d'ufficio e di controllo di cui agli articoli 43 e 71 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche;
- b) relativamente al candidato a cui viene conferito l'incarico, per la gestione del rapporto contrattuale derivante dall'incarico stesso.

Ne discende, pertanto, che il periodo di conservazione di tali dati è strettamente limitato allo svolgimento delle richiamate procedure e agli obblighi, a vario titolo, previsti per esse.

Il Garante, nella qualità di Titolare del trattamento – ossia di soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali (art. 4, par. 1, n. 7) del RGPD) – si impegna a rispettare e a proteggere la riservatezza dei dati personali forniti dall'interessato, assicurando che il trattamento degli stessi avvenga in conformità con le disposizioni di cui al RGPD stesso e al Codice privacy e, dunque, garantendo:

⁴ Ossia se sottoscritta mediante una delle forme di cui all'articolo 20 del d.lgs. 82/2005 stesso.

⁵ Ossia se trasmessa dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater del d.lgs. 82/2005 ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.

- a) gli elementi fondanti il trattamento dei dati personali (art. 5 del RGPD) ossia: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità (determinatezza, esplicitezza e legittimità delle stesse); minimizzazione (adeguatezza, pertinenza e limitatezza); esattezza, aggiornamento e cancellazione; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza (sicurezza);
- b) le condizioni che rendono lecito il trattamento dei dati personali ossia la base giuridica dello stesso, che nella fattispecie è costituita: dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento stesso (art. 6, par. 1, lett. e) del RGPD), nella fase *ante* conferimento dell'incarico; dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, par. 1, lett. b) del RGPD), nella fase post conferimento dell'incarico.

Alla luce di quanto prima precisato: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; i dati forniti potrebbero essere comunicati a soggetti debitamente istruiti e a ciò autorizzati, per ragioni esclusivamente connesse alla procedura di cui al presente documento e a quelle funzionalmente successive e consequenziali. Al di fuori di tale ultima ipotesi, i dati non sono comunicati a terzi, né diffusi, né trasferiti, se non nei casi specificamente previsti dal diritto europeo e nazionale.

L'interessato, mediante apposita istanza in forma scritta indirizzata al Titolare del trattamento, può esercitare i diritti di cui gli articoli da 15 a 22 del RGPD e quindi:

- a) richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
- b) conoscere la fonte e l'origine dei propri dati e riceverne comunicazione intelligibile;
- c) ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- d) richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- e) opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare.

Per l'esercizio degli elencati diritti, le richieste possono essere rivolte al Titolare del trattamento, con sede in Via della Pisana, n. 1301 - 00163 Roma, i cui dati di contatto sono appresso riportati: 06.51686117; info@garantedetenutilazio.it.

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo ex articolo 77 del RGPD all'Autorità/Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dalla stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'articolo 79 del RGPD stesso.

In relazione alla base giuridica e alle finalità dichiarate nonché alla natura e configurazione del trattamento, alcuni diritti potrebbero in concreto non essere esercitabili.

3.1 Il Responsabile del procedimento. Chiarimenti e informazioni

Ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente documento è il dott. Matteo Boni, funzionario assegnato alla Struttura amministrativa di supporto, a cui ci si può rivolgere per eventuali richieste di chiarimento e/o informazione in merito alla procedura, per l'accesso agli atti di cui al paragrafo 2.9 e per l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 3.0, nonché per le ulteriori informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD. Il medesimo è contattabile ai recapiti di seguito riportati: tel.: 06.65937316; e-mail: m.boni@regione.lazio.it.

3.2 Disposizioni finali:

- a) ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, in sede di esame di ammissione delle domande di candidatura è possibile sanare le carenze di qualsiasi elemento formale delle stesse attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della l. 241/1990 e successive modifiche, assegnando al candidato un termine perentorio non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la risposta alle relative richieste. In particolare, allo scopo di disporre di ogni elemento utile alla valutazione della candidatura, il responsabile del procedimento può: acquisire dichiarazioni, chiarificazioni, attestazioni e integrazioni di carenze documentali; richiedere la rettifica della domanda erronea o incompleta; esperire accertamenti tecnici e ispezioni; ordinare esibizioni documentali, in specie inerenti a requisiti/capacità;
- b) le domande di candidatura presentate a termini del presente documento costituiscono utile indicazione ma non vincolano l'amministrazione al successivo conferimento dell'incarico. L'amministrazione si riserva, pertanto, la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, il presente documento ovvero di non procedere al susseguente conferimento dell'incarico ovvero di avviare altre procedure dirette al conferimento, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i soggetti interessati possano, per questo, vantare diritti, legittime aspettative o pretese nei confronti dell'amministrazione stessa. In tal senso, si precisa che nessun rimborso viene riconosciuto, neppure per le eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda di candidatura, e che la documentazione presentata, anche in caso di non ammissione della domanda stessa, non viene restituita;
- c) l'amministrazione si riserva, in ogni caso, di verificare, in conformità con quanto previsto dal d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati sui requisiti e titoli posseduti nonché sulle informazioni fornite;
- d) con la partecipazione alla procedura di cui al presente documento è implicita, da parte dei partecipanti, l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni contenute nello stesso;
- e) le comunicazioni relative alla procedura di cui al presente documento sono effettuate, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati, nella sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", della *home page* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Atri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Altri contenuti - Avvisi pubblici", della *home page* stessa.